

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

STATUTO

Titolo I.

I principi

Nelle antiche comunità, l'amministrazione dei beni e la vita economica erano regolate da norme statutarie locali oltre

che dal diritto emanato dall'autorità sovrana. Almeno al XIII sec. si possono far risalire i manoscritti della tradizione

amministrativa di Borgo, quando si ha notizia dell'esistenza e della validità di "carte di regola" che disciplinavano la

nomina degli organismi amministrativi del paese. Nel secolo successivo la Magnifica Comunità di Borgo possedeva

uno statuto proprio, modellato su quello di Feltre, che costituiva uno strumento di vita comune, garante dei diritti e dei

doveri dei cittadini.

Durante il XVI sec. la Magnifica Comunità del Borgo intraprese una lunga ed estenuante trattativa con i conti del

Tirolo allo scopo di veder riconosciuta la validità dei suoi statuti, vertenza conclusa con successo il 27 marzo 1574.

In seguito la comunità di Borgo rimase fedele alle sue tradizioni di autonomia e di autogoverno, rivestendo

un'importante funzione di mediazione tra culture diverse e traendo grande insegnamento dal suo situarsi in una

posizione di confine, crocevia di influenze continentali e mediterranee.

Il presente statuto, conseguente a grandi rivolgimenti politici e trasformazioni sociali, si richiama ai valori del passato

"borghesano", ricco di operosità e di senso civico, per essere strumento di raccordo con le potenzialità che il nuovo

apre per il futuro. I segni dolorosi delle guerre, dell'emigrazione, dei sacrifici e delle sofferenze, hanno sviluppato nella

popolazione del paese l'anelito di orientare il proprio autogoverno alla realizzazione di una cultura della pace, della

tolleranza, della solidarietà che costituisce la maggior fonte di vera ricchezza e di crescita civile.

In coerenza a questi valori ed in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, che riconoscono i

diritti delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie

internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, il Comune di Borgo riconosce nella pace un diritto

fondamentale delle persone e dei popoli.

Art. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Borgo Valsugana è costituito dai territori e dalle Comunità di: Borgo Valsugana ed Olle.

2. Capoluogo del Comune è Borgo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali (tranne gli uffici di cui il

Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione di/in altre località del territorio).

3. Lo stemma del Comune è uno scudo "di rosso alla croce patente d'oro".

4. Il gonfalone è "drappo rettangolare del rapporto di 1/2, interzato in palo di rosso, di giallo, di rosso riccamente

ornato di ricami d'argento, bordato e frangiato dello stesso, caricato dello stemma comunale munito dei suoi

ornamenti, accostato ai lati della dicitura "UNIVERSITAS BURGI AUSUGI" e sovrastante la scritta "DI" "BORGO

VALSUGANA" disposta su due righe, in filo d'argento, aperto al bilico di tre finestrelle rettangolari. Il bilico sarà unito

all'asta, ricoperta di velluto rosso ornata di bullette argentate poste a spirale, mediante un cordone a nappe, pure

d'argento."

5. L'uso dello stemma e del gonfalone va disciplinato con specifico regolamento.

Art. 2

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, ispirandosi altresì

ai valori della nostra tradizione popolare e al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili

della persona.

2. Il Comune è un Ente Autonomo secondo quanto previsto dagli articoli 2, 5 e 128 della Costituzione, dall'art. 2 della

Legge 8.06.1990, n. 142, dall'art. 1 della L.R. 4.01.1993, n. 1 e dall'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale

firmata a Strasburgo il 15.10.1985 e ratificata con la legge 439/1989.

3. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nelle sue diverse espressioni, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura e di educazione dei figli, attraverso la promozione dei servizi sociali ed educativi.
5. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con preciso riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani e agli invalidi, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà.
6. In coerenza con la convenzione delle Nazioni unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Favorisce, anche tramite convenzioni, forme di servizio per il tempo libero e per iniziative volte all'informazione ed alla formazione di genitori, educatori ed animatori sulla condizione giovanile. Promuove la formazione nei giovani del senso civico di partecipazione e di assunzione di responsabilità, anche in collaborazione con il mondo scolastico e le altre agenzie educative.
7. Garantisce una particolare attenzione ai bisogni e alle problematiche della fascia anziana della popolazione, favorendo strumenti atti a promuoverne il benessere e partecipazione attiva alla vita della comunità.
8. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
9. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ecosistema e alla tutela delle specie animali, a promuovere politiche per il controllo e la riduzione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare un uso compatibile delle risorse naturali a garanzia della vita attuale e futura sul nostro pianeta.
10. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela il diritto al lavoro, alla salute, alla cultura e alla formazione permanente dei cittadini ed opera per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali del Comune, garantendone il

godimento da parte della collettività.

11. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa

economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

12. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della

cooperazione a carattere di mutualità.

13. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate

anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.

Uniforma le proprie azioni ai principi della cultura della tolleranza e della solidarietà, valorizzando le specificità

culturali che convivono nella borgata, considerandole come occasioni di arricchimento e stimolo, garantendo la

partecipazione delle minoranze etniche e religiose alla vita sociale, politica e amministrativa, nel rispetto dei diritti e

dei doveri di ciascuno.

14. Valorizza le risorse e le attività culturali, educative e di istruzione, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto

delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali,

sostenendo anche economicamente gli enti e le associazioni che gestiscono tali attività.

15. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza

gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei

centri abitati e delle strutture pubbliche.

16. Promuove la valorizzazione del lavoro e la ricerca di iniziative atte a risolvere i problemi occupazionali. Disciplina,

al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle

modalità di gestione.

17. Concorre anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di

gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico,

sociale, culturale e democratico dei popoli.

18. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza,

partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

19. Favorisce la collaborazione con gli altri Enti Locali della zona.

20. Ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante

partecipazione ad altri organismi, enti o società, è improntata ai principi fondamentali.

Art. 3

COMMISSIONE

PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Nell'ambito delle finalità fondamentali, il Comune può istituire una Commissione per le pari opportunità alla quale

sono invitate a partecipare le donne elette, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i centri di iniziativa femminile,

con il compito di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità.

Titolo II Gli organi elettivi

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4

GENERALITÀ

1. Il Consiglio comunale, quale organo di controllo politico-amministrativo, rappresenta la Comunità comunale, ne

individua e ne interpreta gli interessi generali.

2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli

atti urgenti ed improrogabili.

3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

Art. 4 BIS

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale elegge il Presidente durante la sua prima seduta, immediatamente dopo la convalida degli

eletti, scegliendolo tra i propri membri che non siano componenti della Giunta.

2. L'elezione avviene a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti il Consiglio ed a scrutinio segreto.

3. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi il

primo giorno feriale successivo, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio.

4. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha

ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età.

5. Con le stesse modalità, ad avvenuta elezione del Presidente, viene eletto un Vicepresidente, che svolge le funzioni

vicarie in caso di assenza od impedimento.

6. Presidente e Vicepresidente restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti.

7. Le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente sono irrevocabili.

8. Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Presidente e/o del Vicepresidente a maggioranza dei suoi componenti

su mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati o dal Sindaco.

9. Nel caso le cariche di Presidente o Vicepresidente restino vacanti per qualsiasi causa, il consigliere più anziano di

età convoca e presiede il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente entro dieci giorni dall'evento

che ha determinato la vacanza; la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri

e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Art. 5

FUNZIONI

1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge e dallo statuto.

2. Approva gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione, ed esercita su tutte le attività del

Comune il controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli

atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai

regolamenti.

3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di

convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni

che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del

Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e, quando occorra, revoca, i rappresentanti

comunali in enti ed organismi, nonché gli organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari e associativi.

Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, previsti dallo statuto aziendale e dal

regolamento.

4. Nell'esercizio del controllo politico amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i

principi affermati dallo statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione.

5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti della popolazione che

rappresenta su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale anche esterni alla Comunità

locale.

6. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In

particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi

per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

7. Il Consiglio può altresì formulare direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori

dei Conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività

comunali.

8. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e

rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, il Consiglio ne prende atto.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi dell'attività del Collegio dei revisori dei conti.

10. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza

onoraria a persone non residenti che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza

e della solidarietà umana.

Art. 6

I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, all'adozione della relativa deliberazione consiliare.
2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte di deliberazione consiliare. Tuttavia, sono esenti da responsabilità coloro che dal verbale risultino assenti o contrari.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'aula fin dall'inizio del dibattito e fin dopo la votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento può individuare casi nei quali il conflitto di interesse deve ritenersi sussistente.
5. Il regolamento disciplina i diritti e i doveri dei consiglieri e le modalità per l'esercizio da parte degli stessi dell'iniziativa per atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, nonché per l'esercizio di ogni altra facoltà loro spettante a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge.
7. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al Presidente il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del Comune.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente per iscritto e sono irrevocabili; la deliberazione di surrogazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 8 bis. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Presidente del Consiglio ne chiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi 5 giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

9. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza nella misura di Lire 40.000 per ogni seduta.

Art. 7

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato ai

Consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni

prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia notificato ventiquattro ore prima. La

consegna deve risultare da attestazione del messo comunale.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di formulazione dell'o.d.g.

2 bis. Quando il Sindaco richieda una seduta del Consiglio, entro una data determinata e con l'indicazione degli

argomenti da trattare, il Presidente la convoca in conformità alla richiesta ricevuta.

3. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio per la trattazione di argomenti di

competenza del medesimo, il Presidente la convoca fissandone la data entro 12 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal comma 2, quando ciò sia

necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva

conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.

5. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito:

a) in prima convocazione: con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica,

b) in seconda convocazione: con la presenza di almeno i due quinti dei consiglieri in carica, ferme restando in

entrambi i casi le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

6. È seduta di seconda convocazione quella fissata in giornata diversa da quella della prima convocazione

limitatamente alla trattazione di argomenti già posti all'ordine del giorno della seduta andata in tutto o in parte deserta.

7. Non si ha seduta di seconda convocazione quando il Consiglio delibera il rinvio ad altra seduta di tutti o parte degli

argomenti posti all'ordine del giorno.

8. Il verbale delle riunioni del consiglio comunale è predisposto da chi esercita le funzioni di segretario comunale,

eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, che lo sottoscrive assieme al Presidente della riunione.

9. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e, se richiesti, obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con

pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

10. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società

per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché i rappresentanti di organismi esterni, i responsabili dei servizi, i funzionari

del Comune, gli esperti o i professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per

riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

11. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse

debbano essere segrete.

12. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 8

INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, a

ciascun Consigliere, nonché agli elettori ai sensi dell'art. 49.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al

fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle

Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni proposta di deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ottiene il voto favorevole della

maggioranza dei votanti, e comunque di un numero di consiglieri non inferiore ai 3/10 dei consiglieri assegnati, salvi i

casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti coloro che si assentano dall'aula

prima di votare, nè coloro che si dichiarano astenuti e, nelle votazioni su scheda, le schede bianche e nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. I regolamenti comunali entrano in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Comunale -per 15 giorni consecutivi

dall'avviso dell'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, salvo che quest'ultima non preveda

espressamente diversi termini e/o modalità di pubblicazione.

Art. 9

NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di legge o di regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio

procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi Consiliari o dagli organismi di

partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica con voto palese o con

votazione a schede segrete in caso di richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri presenti, osservando le modalità stabilite

dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con

voto limitato.

Art. 10

I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso

gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità

per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica per iscritto al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima

riunione del Consiglio neoeletto.

4. Con il regolamento sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio

delle funzioni loro attribuite.

Art. 11

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo del Presidente del Consiglio; concorre alla programmazione

delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

2. Il regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capogruppo, le norme per il suo

funzionamento ed i rapporti con il Presidente, che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la

Giunta comunale.

Art. 12

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendo il numero dei componenti e le

competenze con deliberazione propria.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in modo da rappresentare tutti i gruppi

consiliari che intendono aderirvi.

3. I Gruppi comunicano al Presidente le loro proposte in merito ai componenti delle Commissioni, entro venti giorni

dalla deliberazione di cui al primo comma.

4. Il Presidente iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione

successiva del Consiglio comunale. All'elezione si provvede con voto palese.

5. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

6. Il Sindaco e gli Assessori possono, e, se richiesti, debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

7. Alle commissioni può essere demandato il compito di redigere il testo dei provvedimenti, anche di natura

regolamentare, che vengono sottoposti alla votazione del consiglio comunale senza discussione qualora abbiano

ottenuto l'unanime voto favorevole della commissione competente.

8. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

Art. 13

COMMISSIONI DI STUDIO E DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e

l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle

Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la

Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Presidente, del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio

può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti

agli organi elettivi o ai responsabili dei servizi comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i

gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il

regolamento assegna alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per

l'espletamento dell'incarico.

Capo II

Il Sindaco e la Giunta comunale

Art. 14

IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori del Comune. È componente a tutti gli effetti del

Consiglio Comunale.

2. Emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio, delle deliberazioni della

Giunta.

3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia

tricolore con lo stemma della Repubblica.

Art. 15

FUNZIONI

1. soppresso.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli

Assessori, distribuendo tra essi le competenze sulla base del programma.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari, può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio

temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi; della nomina è data

comunicazione al Consiglio. Eventuali rimborsi spese sono determinate dalla Giunta Comunale.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi impartendo le direttive al Segretario generale. Verifica lo stato di

attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

4 bis. Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli

atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

5. Assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.

6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le

convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

7. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i

nulla osta, i permessi, gli altri atti comunque denominati, per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti gli attribuiscono

la competenza.

8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Qualora l'Ufficiale del Governo svolga le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale

attribuiti al Comune.

11. Stipula i contratti e presiede le commissioni di gara nel caso in cui siano assenti o impediti i responsabili dei

servizi.

Art. 16

DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori,

nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa,

quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale.

Art. 17

VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo

Statuto, dal Vice sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 18

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune, ed opera per l'attuazione delle linee politico amministrative

contenute nel documento programmatico posto alla base dell'elezione, nel quadro degli indirizzi generali approvati dal

Consiglio negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 6 Assessori, dei quali uno ricopre la carica di vicesindaco.

3. Il Sindaco può nominare fino a tre assessori, scegliendoli tra cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di

eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

4. Della nomina degli assessori e del Vicesindaco viene data comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio

Comunale nella prima seduta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno

o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro

sostituzione.

Art. 19

COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del

Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al

segretario, ai responsabili dei servizi.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso

proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente, attraverso il Sindaco, al Consiglio dell'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di

attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 20

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Soppresso.

Art. 21

FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per la validità delle sedute della Giunta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le

deliberazioni della Giunta sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è espresso in

forma palese, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in

relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; vi possono partecipare però, su invito, per essere consultati su

particolari afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei revisori dei conti e chiunque

possa fornire elementi utili alle deliberazioni.

5. La Giunta può individuare nel Segretario comunale il funzionario competente all'adozione di determinati atti,

disciplinando con criteri ed indirizzi l'esercizio della connessa discrezionalità.

Art. 22

GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato

alla loro competenza.

3. Esercitano le funzioni eventualmente delegate dal Sindaco.

4. Gli assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e

responsabilità degli altri Assessori.

Art. 23

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni. Il

Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello

nominale una mozione di sfiducia motivata sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati; se la mozione è

approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario. La mozione di sfiducia deve essere messa in

discussione decorsi 10 giorni dalla sua presentazione e comunque entro il trentesimo giorno dalla presentazione

medesima.

Art. 24

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e

si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le

dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

Titolo III

Ordinamento degli uffici

Capo I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze.

Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità, costantemente

indagandoli in modo partecipato, e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e degli accordi collettivi,

definisce:

a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni, prevedendo la copertura delle seguenti aree: amministrativa,

tecnico-urbanistica, contabile-ragioneristica, anagrafica-elettorale; b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali; c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative; d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio; e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari; f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina; g) i criteri per la formazione e l'addestramento professionale; h) trattamento economico.

Art. 26

RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle

strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie

concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne

garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

4. L'Amministrazione comunale assume tra i propri obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili, la

promozione ed il sostegno dell'associazionismo tra dipendenti, di attività e programmi sociali, culturali, educativi,

artistici, turistici, sportivi e ricreativi.

Capo II

Funzione direttiva

Art. 27

FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Le funzioni dei responsabili dei servizi si caratterizzano per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in

modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di

governo.

2. I responsabili dei servizi utilizzano, secondo le direttive generali ricevute, le risorse finanziarie risultanti dagli

impegni di spesa, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi

prefissati.

3. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, sono autonomi e responsabili

nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura diretta, nella gestione delle risorse assegnate.

4. Con regolamento è dettata ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Art. 28

COMPETENZE DI RILIEVO INTERNO

1. Spetta in particolare ai responsabili di servizi, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento: a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;

b) predisporre i dati al fine della redazione della bozza di Bilancio sotto il coordinamento del Segretario;

c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune e del Segretario, le risorse umane, finanziarie, e

strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;

d) partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, e, con le dovute autorizzazioni, a quelle esterne allo

stesso;

e) fornire al Segretario Generale, ai fini del controllo di gestione, gli elementi di verifica sull'attività della gestione

medesima;

f) fornire gli elementi onde consentire la determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei

risultati;

g) d'intesa e con il coordinamento del Segretario, intrattenere rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per

questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza.

Art. 29

GESTIONE DEI BENI E SERVIZI

1. I responsabili dei servizi provvedono alla gestione corrente dei medesimi, assumendo quelle iniziative dirette,

anche in ordine alle spese, che comunque non rientrino nel campo di competenze superiori o che comportino

controllo tutorio, in conformità a quanto stabilito dai regolamenti.

I responsabili dei servizi curano che le entrate afferenti ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e

versate prontamente ed integralmente.

Art. 30

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

La Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto, la stipulazione dei contratti sono attribuite al Segretario Comunale.

Nel caso in cui quest'ultimo, richiesto dal Sindaco, svolga la funzione di ufficiale rogante, la Presidenza delle

commissioni di gara e la stipulazione dei contratti è attribuita al Vice Segretario o, in sua assenza o impedimento, al responsabile del servizio interessato alla gara.

Art. 31

ALTRE COMPETENZE

DI RILIEVO ESTERNO

1. Ferme le competenze specificamente attribuite dalla Legge ad altri organi del Comune, spettano ai responsabili dei

servizi le competenze relative a:

a) rilascio di atti, individuati in sede regolamentare, che non presuppongono accertamenti e valutazioni discrezionali,

da emanarsi a richiesta dell'interessato;

b) atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni,

certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, giusta le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

autenticazioni e legalizzazioni; c) segnalazioni al Segretario per l'irrogazione di provvedimenti di censura;

d) atti meramente esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, ivi comprese le liquidazioni di spesa, come

previsto dal regolamento.

Art. 32

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE

1. Spetta al Sindaco, sentito il Segretario, nominare i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuire e definire gli

incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 22 della L.R. 1/93, dal presente statuto

e dal regolamento organico del personale.

Art. 33

INCARICHI ESTERNI

1. Ai sensi dell'art. 22, 5 comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, la copertura dei posti di responsabile dei servizi o

degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a termine con rapporto

di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da

ricoprire. Il regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la determinazione della retribuzione e

delle incompatibilità.

2. Per l'affidamento degli incarichi è dato previo avviso al pubblico, indicando il tipo di incarico, i requisiti richiesti, la

retribuzione e le altre condizioni contrattuali, il termine per la presentazione di domande, le modalità e i criteri con i

quali il Sindaco sceglierà il candidato.

Art. 34

SEGRETARIO GENERALE

VICASEGRETARIO

1. Il Segretario generale ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di

governo. Nello svolgimento delle funzioni vicarie tale ruolo è svolto dal Vicesegretario.

2. Il Segretario:

a) È il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale. Egli dipende funzionalmente dal Sindaco,

dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

b) Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime

parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune

e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

c) Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende

allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività e

dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento

relativo ad atti di competenza del Comune il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

d) Provvede agli atti di gestione del personale individuati dal regolamento e che comunque non comportino controllo

di legittimità ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/93. e) È membro della commissione di disciplina, e provvede alla irrogazione della censura.

f) Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Svolge le funzioni previste

dall'art. 30 del presente Statuto. g) Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario e i responsabili dei servizi

distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità, indicando altresì le

modalità per la sostituzione del segretario in ordine agli atti di competenza dei responsabili dei servizi, quando questi

rimangono ingiustificatamente inerti, ovvero quando per la loro assenza le strutture non possono altrimenti

funzionare.

4. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della

medesima. Ad esso è attribuita la responsabilità di una delle strutture complesse del comune o la direzione di

specifici progetti.

Titolo IV

Ordinamento dei servizi pubblici

Art. 35

PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento

delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei

diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che

possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme

spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli

utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella

individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno

e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione

degli interventi pubblici.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi

stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso,

controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

Art. 36

FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante

società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

Art. 37

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni,

non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una

stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

4. Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità

ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione

alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

5. Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza,

produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 38

SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri Enti previsti dalla Legge.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 39

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal Sindaco al di fuori del Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti previsti dallo statuto dell'azienda, nominati con gli stessi criteri del Presidente.
3. Esso dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale, esercitando le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Lo statuto dell'azienda ne determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.
6. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle Aziende e delle istituzioni, riferendone in

Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi

comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta della

Giunta comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 40

PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali aventi ad oggetto l'attività o la gestione di servizi pubblici

o di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 44, punto e), della L.R. 1/93.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, a maggioranza

assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa

sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire

personalmente, delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo

consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società,

sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sul ritiro della partecipazione.

Titolo V

Le forme collaborative e associative

Art. 41

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi primari, ed in vista di un migliore sviluppo economico, sociale e civile, il Comune

intrattiene rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con ogni altra

pubblica amministrazione, con i privati, nelle forme più convenienti, economiche ed efficaci.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di

Comuni.

Art. 42

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che

non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti Locali o

soggetti privati.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di

opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali, il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della

cooperazione sociale.

Art. 43

PARTECIPAZIONE

AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o

regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o

prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva. 3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso: a) i soggetti partecipanti; b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento; c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra gli

enti partecipanti;

e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli

interventi surrogatori; f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 44

CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire i servizi rilevanti

sotto il profilo imprenditoriale, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la

conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta

degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora

l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il vice Sindaco o, in caso

di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5: Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su

richiesta, della cittadinanza.

Art. 45

UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con

l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle

comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di

intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza

assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai

principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

Titolo VI

La partecipazione

Art. 46

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura agli utenti la più ampia informazione sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e

promuove iniziative per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento l'accesso agli atti del

Comune, e delle eventuali aziende municipalizzate e istituzioni;

b) l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, è assicurata mediante gli

uffici comunali e promossa mediante l'utilizzo di servizi giornalistici, radiofonici e televisivi;

c) viene di norma pubblicato, con periodicità almeno semestrale, un bollettino comunale riportante le notizie principali

sull'attività dell'Ente, anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico-finanziarie: su

tale notiziario deve in ogni caso essere data notizia dell'approvazione di regolamenti comunali pubblicandone, almeno

riassuntivamente, i contenuti.

3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

4. È data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione.

Art. 47

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon

andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale, determina i principi dell'azione amministrativa fissandone

termini, modalità, criteri e pubblicità dei procedimenti nonché tutti gli adempimenti istruttori inerenti alla trattazione

delle pratiche.

2. Agli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone

l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il Comune prevede e disciplina l'Albo delle Associazioni e l'Albo delle categorie economiche e delle organizzazioni

sindacali.

4. L'Amministrazione si avvale di forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici

settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi. In presenza di problemi emergenti della

condizione giovanile ed al fine di studiare eventuali iniziative di prevenzione, l'Amministrazione convoca un'assemblea

consultiva dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche, educative e religiose presenti nel Comune.

Art. 48

CONSULTAZIONI POPOLARI

E REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Il referendum è promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, su

iniziativa propria o della Giunta, o su richiesta di almeno 400 elettori; le sottoscrizioni, acquisite nel trimestre

precedente alla presentazione della proposta, devono essere autenticate.

3. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque

la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del comune, dal

difensore civico e dal Segretario comunale.

4. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie: tributi, tariffe, rette, prelievi contributivi, designazioni,

nomine o revoche di persone, nonché sugli stessi argomenti che siano stati oggetto di referendum nel biennio

precedente.

5. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate

nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre.

6. Il Consiglio comunale, su particolari argomenti, potrà espletare sondaggi riguardanti altre fasce di utenza che non

siano elettori.

Art. 49

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 50, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti

amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del

parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura

finanziaria.

3. L'organo competente, o se si tratti del Consiglio, la commissione consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti

entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico

interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in

apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli

formali e procedurali.

Art. 50

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE I

1. Anche i cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non

meno di 30 sottoscrizioni di elettori, presso la Segreteria generale.

2. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 51

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei

soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione

personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità

idonee;

b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi

competenti o dei funzionari responsabili del procedimento; c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;

d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di

partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali

accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra

circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari

assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'amministrazione, a

garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

Art. 52

SPECIALI FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera

consultazione, i seguenti atti:

a) lo Statuto del Comune,

b) i Regolamenti del Comune,

c) il Bilancio pluriennale,

d) il Bilancio comunale e i documenti annessi,

e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune,

f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posta alla

libera consultazione dei cittadini.

Art. 53

DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base

di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione

comunale e degli enti dipendenti.

2. L'istituto del Difensore Civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore Civico o operante nel territorio

della Provincia Autonoma di Trento, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il Difensore

Civico.

3. Il Difensore civico è persona che per preparazione, titoli professionali ed esperienza dà ampia garanzia di

indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. La convenzione ha durata pari a quella del Consiglio Comunale che l'ha deliberata mentre le funzioni del Difensore

civico permangono fino all'entrata in carica del successore.

5. Al Difensore civico possono essere assegnati idonei locali e attrezzature, e quant'altro necessario per il buon

funzionamento dell'ufficio.

6. La convenzione con il Difensore Civico provinciale o consorziale può essere disdettata dal Consiglio Comunale con

il voto della maggioranza prevista per la modifica statutaria per obiettive cause adeguatamente motivate, nonchè nei

seguenti casi di incompatibilità sopravvenuta: a) ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) elezione a parlamentare, consigliere regionale, comunale, amministratore di comunità montane o di unità sanitarie

locali; c) nomina a dipendente comunale o amministratore non eletto; d) stato di ministro di culto;

e) stato di amministratore o dipendente di enti, istituti, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o

imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione;

f) esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi attività professionale o

commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'Amministrazione comunale;

g) stato di ascendente o discendente ovvero parente o affine fino al IV grado di amministratori, segretario o funzionari

del Comune.

Art. 54

DIFENSORE CIVICO INCARICATO

1. Il Consiglio che ha deliberato la copertura dell'ufficio del Difensore civico mediante convenzione con il Difensore

civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, autorizza nel contempo il Sindaco alla stipula della

convenzione medesima.

2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto,

nonchè la determinazione del compenso spettante al Difensore civico e dei rimborsi spettanti all'amministrazione

convenzionata.

3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la

formula stabilita dall'art. 54.

Art. 55

PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso

l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti

siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza

che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e

all'amministrazione; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli

organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo

eventualmente il riesame della decisione assunta.

5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne

formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio,

che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

Art. 56

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico può presentare al Consiglio comunale, entro il mese di giugno una sua relazione sull'andamento

della vita amministrativa dell'anno precedente.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi

momento, farne relazione al Consiglio.

Titolo VII

I principi dell'azione amministrativa ~

Art. 57

ACCESSO DEI CITTADINI

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni

da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Il regolamento disciplina le modalità per la visione e per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute,

in modo che sia assicurata la immediatezza e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di

attività e di spesa per il richiedente.

3. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il

rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

Titolo VIII

La gestione finanziaria

Art. 58

BILANCIO E CONTABILITÀ

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite,

nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito

regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 59

FACOLTÀ DEI REVISORI DEI CONTI

1. I revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed hanno

facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e, della Giunta, a sua formale richiesta.

2. Il collegio dei revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge, e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze

patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza,

produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e

controllo del Consiglio medesimo.

Art. 60

NORME FINALI

Il presente Statuto e le successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Il presente Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 9 febbraio 1994,

successivamente adeguata alle osservazioni della Provincia Autonoma di - Trento con deliberazioni consiliari n. 19 di

data 2 maggio 1994 e n. 33 di data 7 luglio 1994. È stato quindi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige n. 37 dd. 09.09.1994.

In seguito all'entrata in vigore della L. 30.11.1994 n. 3 è stato necessario apportare alcune modifiche al Titolo II dello

Statuto concernente gli organi elettivi del Comune con deliberazioni consiliari n. 25 dd. 27.03.1995 e n. 39 dd.

09.05.1995. L'ultima pubblicazione è avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 dd.

23.06.1995 e ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni del 27.02.1995 n.

4/L è entrato in vigore il 30 giorno successivo alla sua pubblicazione e pertanto il 24 luglio 1995.